



COMUNE DI CASTRI DI LECCE
C.A.P. 73020 – PROVINCIA DI LECCE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 7 DEL 08-03-2024

**OGGETTO: REGOLAMENTO "GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI
PROTEZIONE CIVILE" APPROVAZIONE**

**Pareri ex art. 49 – c. 1 – D. Lgs.
18 Agosto 2000 n° 267**

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data: 06-03-2024

**Error! Reference source not
found.**

Renato INNOCENTE

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **otto** del mese di **marzo** alle ore **21:15** nella Sala Tabacchine del Comune, regolarmente convocata dal PRESIDENTE Andrea DE PASCALI, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica Straordinaria di Prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

DE PASCALI Andrea	P	VERRI Riccardo	P
NUZZO Enza	A	PELLE' Erica	A
CARICATO Antonio	P	STABILE Diomede	P
Arigliani Roberta	P	PELLE' Carlo	P
DI DONFRANCESCO Giulio	A	INGROSSO Maria Rosaria	P
MONTINARO Danilo	A		

Presenti 7 Assenti 4

Riscontrato il numero legale, il Presidente Andrea DE PASCALI dichiara aperta la seduta e/o la discussione.

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Antonio ANTONICA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco dà la parola al Segretario Comunale per illustrare l'argomento.

Il Segretario Comunale dott. Antonio Antonica evidenzia che trattasi della necessità di annullare ed approvare un nuovo Regolamento per l'esistente Gruppo Comunale di Protezione Civile, in quanto il precedente, approvato alcuni anni fa, non risulta più corrispondente alle sopravvenute disposizioni in materia ed in particolare ad una Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica, pubblicata nel 2023; in particolare sottolinea che l'aspetto più critico che andava sanato rispetto al testo previgente era quello relativo alla necessità che l'attività del Gruppo fosse caratterizzata da una maggiore "democraticità" al suo interno, elemento che ad esempio non veniva garantito nel momento in cui si affidava al Sindaco la nomina del Coordinatore; evidenzia invece come adesso il testo rimette la sua nomina all'Assemblea dei volontari, garantendo quindi il predetto principio di democraticità all'interno del Gruppo. Per il resto, conclude, trattasi di un testo base, senza particolarità, ma che serve adeguare anche per la successiva iscrizione al RUNT, ovvero il Registro nazionale degli Enti del Terzo Settore di cui al Dlgs n. 117/2017, requisito necessario e presupposto per ottenere agevolazioni e finanziamenti pubblici.

Il Sindaco ringrazia dell'esposizione il segretario comunale e rimarca l'importanza di avere un Gruppo Comunale di Protezione Civile sul territorio, basti pensare al grande lavoro da esso svolto per la popolazione durante il Covid. Propone quindi l'approvazione del testo se non vi sono altri interventi. Nessun consigliere chiede la parola e passa quindi alla votazione della proposta.

PREMESSO che:

- il Comune di Castri di Lecce ha istituito, con D.C.C. n. 24/2016, il servizio comunale di Protezione Civile;
- che tale servizio prevede l'istituzione del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile (di seguito G.C.V.P.C.), il cui Regolamento per il funzionamento è stato approvato, da ultimo, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 13.12.2017;

DATO ATTO che occorre adeguare il Regolamento in oggetto allo schema-tipo di regolamento di cui alla Direttiva del 22.12.2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, pubblicato sul GURI n. 53 del 03.03.2023;

Visto lo schema di Regolamento predisposto dagli Uffici in collaborazione con i volontari del G.C.V.P.C. e ritenuto lo stesso valido e coerente con la normativa e le esigenze dell'Ente;

Visto:

- Il Dlgs n. 117/2017 cd. Codice del terzo Settore;
- Il Dlgs n. 1/2018 cd. Codice della Protezione Civile;
- l'art. 42 del Dlgs n. 267/2000;

Visto il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del TUEL;
con voto unanime favorevole

DELIBERA

DI APPROVARE il nuovo "Regolamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile", composto da 16 articoli, che allegato forma parte ed integrante della presente deliberazione;

Di revocare pertanto il precedente analogo Regolamento approvato con D.C.C. n. 28/2017;

D dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico, al cui interno sono inserite, in base all'organizzazione del Comune, le attività del G.C.V.P.C. e dell'Ufficio di Protezione Civile in generale, gli atti e azioni necessarie per l'iscrizione del Gruppo in oggetto al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) previsto dall'art. 45 del Codice del Terzo settore.

con voto unanime favorevole

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza a provvedere.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

PRESIDENTE
Andrea DE PASCALI

IL SEGRETARIO GENERALE
Antonio ANTONICA

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.LGS. 82/2005 e successive modificate ed integrazioni e conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.

COMUNE DI CASTRI DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE
REGOLAMENTO “GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI
PROTEZIONE CIVILE”

I N D I C E

Art. 1 Rideterminazione Gruppo Comunale	Pag. 2
Art. 2 Il Sindaco	Pag. 2
Art. 3 Obiettivi del Gruppo	Pag. 2
Art. 4 Attività del G.C.V.P.C.	Pag. 2
Art. 5 Ammissione – Esclusione – Limiti di Partecipazione al G.C.V.P.C.	Pag. 3
Art. 6 Volontari effettivi	Pag. 4
Art. 7 Perdita della qualifica di appartenente al G.C.V.P.C.	Pag. 4
Art. 8 Diritti dei Volontari	Pag. 5
Art. 9 Doveri dei Volontari	Pag. 5
Art. 10 Organi del G.C.V.P.C.	Pag. 5
Art. 11 Assemblea dei Volontari iscritti al G.C.V.P.C.	Pag. 5
Art. 12 Consiglio Direttivo	Pag. 6
Art. 13 Coordinatore Operativo	Pag. 7
Art. 14 Organizzazione Operativa del G.C.V.P.C.	Pag. 7
Art. 15 Sede Operativa – Attrezzature/Dotazioni tecniche – Vestiario e DPI	Pag. 8
Art. 16 Norme Amministrative e Finanziarie	Pag. 8

Art. 1 - RIDETERMINAZIONE GRUPPO COMUNALE

1) Con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 2016 è stato approvato il Regolamento/Statuto del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Castri di Lecce, di seguito G.C.V.P.C., nella sede legale nel Palazzo Comunale sito in Via Roma n° 45, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). Il presente regolamento annulla e sostituisce il precedente Statuto.

2) Il G.C.V.P.C. è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente.

3) Il Comune provvede all'iscrizione del G.C.V.P.C. nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore", mentre lo stesso è già iscritto nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione Puglia.

Art. 2 - IL SINDACO

1) Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del G.C.V.P.C.; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del G.C.V.P.C. al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018.

2) Il Sindaco è legale rappresentante del G.C.V.P.C. e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3 - OBIETTIVI DEL GRUPPO

1) Il G.C.V.P.C., quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2) Il G.C.V.P.C. concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018 ovvero "per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo", e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4 - ATTIVITÀ DEL G.C.V.P.C.

1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.lgs. 81/08 (Sicurezza sui luoghi di lavoro) e atti conseguenti.

2) Il G.C.V.P.C., nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:

a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018;

b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;

c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;

d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;

e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;

f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.

3) Il G.C.V.P.C. opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.

4) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:

- Il Registro dei Volontari iscritti;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 12.

Il G.C.V.P.C. ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5 - AMMISSIONE AL G.C.V.P.C. – ESCLUSIONE – LIMITI DI PARTECIPAZIONE

1) Possono essere ammessi al G.C.V.P.C. i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

2) Possono aderire al G.C.V.P.C., previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del G.C.V.P.C. ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.

3) Al G.C.V.P.C. quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.

4) L'ammissione al G.C.V.P.C. è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:

- autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
- elementi utili all'immediato reperimento (e- mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
- copia del documento di identità in corso di validità;
- copia del Codice Fiscale.

- 5) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore Operativo del G.C.V.P.C. di cui all'articolo 12.
- 6) In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore Operativo.
- 7) Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al G.C.V.P.C. anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
- 8) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al G.C.V.P.C. sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

Art. 6 - VOLONTARI EFFETTIVI

- 1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al G.C.V.P.C. e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
- 2) Ai volontari effettivi che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - Copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2 del presente regolamento, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - Tesserino di appartenenza al G.C.V.P.C.;
 - Vestiario e DPI idonei;
 - Copia del Regolamento.

Art. 7 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI APPARTENENTE AL G.C.V.P.C.

- 1) La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
 - a) Recesso volontario presentato dal volontario;
 - b) Assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del G.C.V.P.C.;
 - c) Perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
 - d) Utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al G.C.V.P.C.
 - e) Per qualsiasi altro motivo non contemplato sopra, che il Sindaco riterrà opportuno.
- 2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato, viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
- 3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al G.C.V.P.C. in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.

4) Una volta persa l'appartenenza al G.C.V.P.C. il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8 - DIRITTI DEI VOLONTARI

1) Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo, gratuito, e senza fini di lucro neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018.

2) I componenti del G.C.V.P.C. sono assicurati, a cura e a spese del Comune, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo Comunale di volontariato di protezione civile.

3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi/informativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9 - DOVERI DEI VOLONTARI

l) I volontari sono tenuti a:

a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;

b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;

c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;

d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal G.C.V.P.C. o alle quali il Comune o il G.C.V.P.C. prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;

e) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 10 - ORGANI DEL G.C.V.P.C.

1) Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:

a) Assemblea dei volontari iscritti al G.C.V.P.C.;

b) Consiglio Direttivo con compiti di direzione e coordinamento;

c) Coordinatore Operativo.

Art. 11 - ASSEMBLEA DEI VOLONTARI ISCRITTI AL GRUPPO COMUNALE

1) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del G.C.V.P.C., è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere, gli stessi concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del G.C.V.P.C.

È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno. ·

2) L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.

3) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.

4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.

5) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:

- elezione del Consiglio Direttivo con compiti di direzione e coordinamento;
- elezione e revoca del Coordinatore operativo;
- elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
- ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla Competenza dell'Assemblea ordinaria;
- la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1) Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, è composto da 5 componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Coordinatore operativo. I componenti hanno i sottotitoli incarichi:

- Coordinatore Operativo;
- Vice Coordinatore;
- Segretario;
- n° 2 Consiglieri.

2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.

3) Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.

4) Il Consiglio Direttivo in particolare:

a) Definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del G.C.V.P.C., sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;

b) Collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;

c) Definisce proposte di programma sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo per la formazione e per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;

d) Programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Art. 13 - COORDINATORE OPERATIVO

1) Il Coordinatore operativo dei volontari del G.C.V.P.C. è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo di 3 anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) D.lgs. n. 1/2018.

2) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al G.C.V.P.C. sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11 comma 5 del presente regolamento. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.

3) Il Coordinatore operativo organizza le attività del G.C.V.P.C. secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al G.C.V.P.C.

4) Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del G.C.V.P.C. e rappresenta il G.C.V.P.C. nelle sedi istituzionali.

5) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.

6) Il Coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.

7) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del G.C.V.P.C., oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al G.C.V.P.C. dal Comune.

8) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del G.C.V.P.C. le direttive impartite dal Sindaco ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.

9) Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco una relazione dettagliata sull'attività svolta dal G.C.V.P.C. nell'anno precedente.

10) L'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14 - ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DEL G.C.V.P.C.

l) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune e ai rischi del territorio, l'Assemblea / Consiglio Direttivo individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.

- 2) Il G.C.V.P.C. garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
- 3) Il G.C.V.P.C. si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.
- 4) Durante le emergenze il G.C.V.P.C., anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.
- 5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il G.C.V.P.C. si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
- 6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il G.C.V.P.C. gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del Comune, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 15 - SEDE OPERATIVA, ATTREZZATURE/DOTAZIONI TECNICHE, VESTIARIO E DPI

- 1) Il Comune assegna al G.C.V.P.C. una sede operativa sita in via Giovanni Pascoli, (ex Scuola Materna) – Castri di Lecce.
- 2) I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione sono a carico del Comune.
- 3) Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al G.C.V.P.C. mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del G.C.V.P.C.
- 4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del G.C.V.P.C., secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
- 5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune di riferimento, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 6) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
- 7) Al G.C.V.P.C. possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.

Art. 16 - NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

- 1) Il Comune mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del G.C.V.P.C. in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
- 2) Nel bilancio del Comune sono previsti:
 - a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...

b. Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del G.C.V.P.C..

3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.

4) Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del D.M. n.106/2020, in quanto compatibile.